

ALLEGATO “ A “

CAPITOLATO TECNICO DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO V. CERVELLO**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	PAG. 3
ART. 2 PRESCRIZIONI GENERALI	PAG. 3
ART. 3 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 3
ART. 4 RESPONSABILE TECNICO DEL SERVIZIO	PAG. 3
ART. 5 REQUISITI DEL PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DELL'APPALTATORE	PAG. 4
ART. 6 SPECIFICA DEGLI OBIETTIVI	PAG. 4
ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	PAG. 5
ART. 8 RELAZIONI DI SERVIZIO	PAG. 5
ART. 9 PENALI	PAG. 5
ART. 10 SICUREZZA	PAG. 6

ART. 1: Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza antincendio ed ispezione h=24, 7 giorni su 7, per un periodo di mesi 6 dell'intero presidio ospedaliero V. Cervello, in affiancamento al personale SEUS, al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza, così come stabilito dalle vigenti norme di legge. La squadra antincendio sarà costituita, per il servizio di cui al presente appalto, da n.2 addetti per turno, i quali dovranno essere in possesso di abilitazione ai sensi del D.lgs. 81/08, in base al disposto della D.lgs. 139/06 e del D.M. 10/3/1998 , al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza all'interno della struttura sanitaria .

ART. 2: Prescrizioni generali

- Il servizio antincendio dovrà comprendere anche l'eventuale materiale di consumo.
- Durante lo svolgimento del servizio dovranno essere evitati disagi per i i pazienti e i dipendenti.
- La Ditta appaltatrice dovrà dichiarare, in fase di presentazione della documentazione di gara, di aver preso ampia e circostanziata visione della struttura ospedaliera V. Cervello e di essere a completa conoscenza della consistenza e dello stato dei luoghi e di non avanzare riserve circa gli obblighi e gli oneri derivanti dall'accettazione del contratto.
- L'esecuzione del servizio dovrà essere assicurato da personale specializzato e formato; in tal senso dovrà essere prodotta idonea documentazione.
- Dovrà essere prodotta documentazione attestante lo svolgimento di attività attinente il bando di gara negli ultimi 3 anni (2009, 2010, 2011).

ART. 3: Direttore dell'esecuzione del contratto

Per la corretta esecuzione dell'appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, l'Azienda ospedaliera, prima della stipula del contratto, provvederà alla nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto che avrà, tra gli altri, i seguenti compiti:

1. Curare i rapporti operativi con l'aggiudicatario per il tramite del Responsabile Tecnico del servizio dallo stesso nominato;
2. Effettuare le richieste di intervento per le eventuali variazioni dei servizi, nuove disposizioni, variazioni di orari e quanto altro dovesse ritenersi utile ai fini della sicurezza del presidio ospedaliero;
3. Vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
4. Richiedere l'eventuale motivato allontanamento e conseguente sostituzione di personale non gradito;
5. Procedere all'applicazione delle penali e promuovere l'eventuale risoluzione del contratto nei casi di cui all'art. 26 del disciplinare di gara e descritti all'art.9 del presente capitolato;
6. Regolarizzare, mediante l'apposizione del visto, tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario.

ART. 4 Responsabile del servizio

L'aggiudicatario dovrà nominare un Responsabile del Servizio che avrà il compito di assicurare l'organizzazione e la conduzione del servizio di vigilanza antincendio.

In particolare il Responsabile Tecnico del servizio dovrà:

1. Assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni contrattuali;
2. Coordinare lo svolgimento delle attività contrattuali secondo criteri concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
3. Assicurare un costante raccordo tra le attività oggetto del contratto e gli Uffici dell'aggiudicatario preposti alla gestione dei servizi presso l'Azienda ospedaliera;
4. Redigere le disposizioni di servizio in conformità con le direttive impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
5. Garantire la continuità del servizio anche in occasione di assenze improvvisate del personale;

6. Garantire che il personale abitualmente impiegato dell'appalto faccia parte dell'elenco fornito al Direttore dell'esecuzione del contratto ad avvio del servizio;
7. Segnalare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali cause di forza maggiore e/o anomalie che impediscono il regolare svolgimento del servizio o possono rappresentare un elemento di criticità per la sicurezza del presidio ospedaliero;
8. Proporre al Direttore dell'esecuzione del contratto la sostituzione, motivandola, degli addetti antincendio, fornendo contestualmente l'elenco dei nominativi in sostituzione.
9. Essere reperibile 24 ore su 24.

ART. 5 Requisiti del personale e obblighi previdenziali e assicurativi dell'Appaltatore

Nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale, in numero e qualifica sufficienti a garantire la regolarità del servizio, così come previsto dal presente capitolato. L'appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la presenza costante dell'entità numerica utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extra-contrattuale.

Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario per il tramite del Responsabile del Servizio di cui al precedente articolo 4 del presente Capitolato Tecnico dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto un elenco nominativo, comprensivo di dati anagrafici e foto identificativa, degli addetti antincendio che si intende impiegare nell'appalto.

Un'eventuale variazione di nominativo facente parte dell'elenco dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il servizio di vigilanza antincendio deve essere svolto da personale munito di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di "addetto antincendio per attività a rischio elevato", rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.37 comma 9 del D.lgs. 81/08, in base al disposto dell'art.17 comma 5 del D.lgs. 139/06 e del D.M. 10/03/1998.

Pertanto prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto gli attestati di idoneità tecnica, in copia autenticata, riferiti a ciascuna delle unità impiegate.

E' fatto obbligo agli addetti antincendio di indossare durante lo svolgimento del servizio di indumenti ad visibilità, conformi alla norma UNI EN340, EN471, forniti a cura e spese dell'aggiudicatario, con tesserino di riconoscimento ben visibile, corredato di fotografia, elementi identificativi e dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario assume in via esclusiva il rischio di malattia e infortunio del personale impiegato, garantendo comunque la continuità e l'efficienza nell'esecuzione dei servizi.

Per questo l'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio.

A fronte di eventi straordinari e non previsti l'aggiudicatario dovrà destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Art. 6 Specifica degli obiettivi

Il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere svolto sull'intero spazio del presidio ospedaliero V. Cervello, sia all'interno degli edifici che nelle aree esterne al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza all'interno del presidio ospedaliero V. Cervello, così come stabilito dalle vigenti norme di legge.

Art. 7 Modalità di svolgimento dei servizi

Rientrano nel servizio di vigilanza antincendio le seguenti attività:

- 1) Il pattugliamento continuo, prevedendo il controllo e la vigilanza, in tutti i locali degli immobili e nelle aree esterne del presidio ospedaliero Cervello con l'obbligo di segnalare al personale incaricato dell'Azienda ospedaliera tutte le circostanze e gli eventi che possono creare pericolo;
- 2) L'intervento in caso di incendio finalizzato all'eliminazione del pericolo in caso di incendio di piccola entità e alla diramazione dell'allarme ai Vigili del fuoco nel caso d'incendio rilevante;
- 3) Collaborare con il personale interno per l'allontanamento dei degenti in caso di evacuazione dei locali.

Delle attività di ispezione dovrà essere dato conto al Direttore dell'esecuzione del contratto secondo modalità da concordare prima dell'avvio del rapporto contrattuale

Con riferimento all'attività di controllo, il personale di vigilanza antincendio dedicherà particolare attenzione all'ispezione delle centrali termiche, dei depositi, dei quadri elettrici e di tutti i locali ed apparecchiature ad elevato rischio d'incendio, nonché alla verifica di tutte le apparecchiature antincendio in dotazione al presidio ospedaliero. Dovranno, altresì, essere controllati le parti esterne con particolare cura alle aree verdi con crescita di vegetazione spontanea dove è elevato il pericolo d'incendio a causa della vicinanza alle strade di transito interno.

Il personale di vigilanza dovrà essere capace di distinguere quali attrezzature usare secondo il tipo di incendio che si potrebbe eventualmente sviluppare su apparecchiature elettriche, su materiali secchi e su materiali infiammabili.

Il personale di vigilanza deciderà in base alla gravità dell'eventuale incendio se avvertire o meno i Vigili del Fuoco.

Per quanto attiene poi al servizio di pattugliamento, le pattuglie dovranno essere composte preferibilmente da 2 operatori che effettueranno continui giri completi della struttura ospedaliera sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

Si specifica che, tra gli obiettivi prioritari, le suddette pattuglie dovranno, in particolar modo, curare la vigilanza dei locali che, per la loro destinazione d'uso, sono a elevato rischio d'incendio.

L'Azienda ospedaliera e l'aggiudicatario si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto.

L'Azienda ospedaliera e l'aggiudicatario si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda ospedaliera.

L'aggiudicatario da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto.

ART. 8 Relazioni di servizio

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente e comunque entro le 12 (dodici) ore al Direttore dell'esecuzione del contratto qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento dei servizi (furti, intrusioni, danneggiamenti etc). Detta comunicazione dovrà avvenire tramite relazione di servizio scritta.

Art. 9 Penali

Qualora riscontrasse ritardi e disservizi, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad applicare la penale di € 500,00 nei seguenti casi:

- per ogni abbandono ingiustificato del servizio;
- per ogni mancato intervento su allarme proveniente dai sistemi di sicurezza o diramato da personale dell'Azienda ospedaliera o da qualsiasi altra persona che abbia rilevato l'incendio;

- per ogni ritardo, **oltre i quindici minuti**, nel prendere servizio; **il ritardo superiore ad un'ora è considerato come assenza e comporta un'ulteriore penale di Euro 1.000,00**;
- per ogni mancato inoltro al Direttore dell'esecuzione del contratto, o oltre le 24 ore dall'accadimento, della relazione prevista in caso di fatti e/o situazioni anomale inerenti il servizio e la sicurezza della struttura ospedaliera;
- per ogni mancata sostituzione, entro due ore dalla richiesta del DEC, a mezzo fax o mail, del personale dell'Impresa ritenuto non idoneo all'espletamento del servizio;
- per ogni inadempienza del personale addetto al servizio, riscontrata a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione del contratto, quali: inosservanza delle disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi ed irrispettosi verso il personale dell'Azienda ospedaliera e verso terzi, mancanza o incompletezza delle divise e delle dotazioni di servizio;
- per ogni mancato giro di ispezione, ove previsto e concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, anche in mancanza di sistemi elettronici di controllo;
- per ogni mancata sostituzione di personale ritenuto non gradito;
- per mancata reperibilità del Responsabile Tecnico del Servizio.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da motivata contestazione scritta, inviata dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo raccomandata AR, preceduta da fax, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento.

Art. 10 Sicurezza

L'aggiudicatario al momento dell'avvio del servizio dovrà comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del proprio Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza con i quali le omologhe figure presenti dell'Azienda ospedaliera, potranno concordare le attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatario, relativamente agli obblighi contrattuali, si impegna ad adempiere a tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro acquisendo dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda ospedaliera ogni utile informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare gli addetti antincendio e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività oggetto dell'affidamento.

L'aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla legislazione vigente in materia.

In caso di inadempienza, l'Azienda ospedaliera procederà alla risoluzione del contratto ed al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'aggiudicatario.

Riguardo al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non essendo al momento state rilevate interferenze, si ribadisce che l'importo per gli oneri della sicurezza per le attività di vigilanza inerenti i rischi da interferenza è da considerarsi pari a 0.

Qualora nel corso della valenza contrattuale dovessero riscontrarsi interferenze l'Azienda ospedaliera provvederà a redigere ed aggiornare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi e pertanto sarà cura dell'aggiudicatario segnalare tempestivamente eventuali rischi derivanti da interferenze indicando, altresì, le soluzioni volte ad eliminare o ridurre al minimo detti rischi rilevati.